

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 617-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MONTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto con il **Ministro delle Finanze**

e col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione civile**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1964

Comunicata alla Presidenza il 12 ottobre 1964

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Ghana con Scambio di Note e Memorandum concluso a Roma il 20 giugno 1963

ONOREVOLI SENATORI. — I rapporti internazionali che regolano l'Aviazione civile sono retti dalla Convenzione firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 la quale ha dato origine alla Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale (OACI): a tale Convenzione ed organizzazione, aperta ad ogni Stato che intenda aderirvi, ha appunto aderito il nostro Paese ormai da molti anni.

Dovendosi regolare i rapporti fra il nostro Paese ed il Ghana, il quale ha pure a sua volta aderito alla sopraddetta Convenzione, si è addivenuto fra l'Italia e il Ghana all'Accordo aereo concluso a Roma il 20 giugno 1963, di cui si propone la ratifica col presente disegno di legge.

Tale Accordo sintetizza in sostanza le norme generali che sono dettate nella Convenzione di Chicago, adattandone opportunamente la applicazione alle relazioni fra l'Italia e il Ghana.

Il testo dell'Accordo contiene le disposizioni relative ai servizi aerei da istituire fra i rispettivi territori delle due « Parti contraenti ».

In un annesso all'Accordo sono descritte le rispettive rotte che potranno essere esercitate. In particolare l'Italia si assicura i diritti di volo sulla seguente rotta: Aeroporti normali in Italia — *idem* — Lagos — Accra.

Ognuna delle Parti contraenti ha diritto: di sorvolare *senza scalo* il territorio dell'altro Stato contraente; di *fare scalo* nel detto territorio per scopi anche non di traffico; e specialmente di *fare scalo* nel territorio allo scopo di sbarcare ed imbarcare traffico aereo internazionale di passeggeri, merci e poste. Ciò naturalmente nelle rotte e nei punti specificati da una Tabella annessa all'Accordo.

Le Parti contraenti designano una « Impresa » al fine di attuare l'esercizio dei servizi sopra convenuti. Ognuna delle Parti ha diritto di verificare che l'Impresa designata dia prova soddisfacente di essere in grado di adempiere i servizi; ed ha diritto a so-

spendere l'autorizzazione dell'esercizio se non sono osservate le norme specificate negli articoli dell'Accordo presente e nelle disposizioni della Convenzione di Chicago.

Naturalmente le Imprese designate dalle Parti godono di condizioni di parità nell'esercizio delle loro funzioni; e per dare pratica attuazione alle esigenze del traffico e dei servizi, esse si consulteranno a vicenda tenendo costantemente informate le Autorità rispettive delle Parti contraenti.

Le tariffe da applicare per i servizi devono essere concordate in rapporto alle caratteristiche proprie di ciascun servizio (quali gli *standards* di velocità e di *comfort*) e le Imprese debbono sottoporre tali tariffe per l'approvazione alle Autorità aeronautiche delle Parti contraenti.

Gli aeromobili delle Imprese rispettivamente designate saranno esenti dai dazi doganali ed altri gravami; e così pure i carburanti, le parti di ricambio, le dotazioni normali di bordo, le provviste di bordo, introdotti nel territorio dell'altra Parte contraente per l'uso esclusivo dei detti aeromobili. E si applicheranno le norme dell'articolo 24 della Convenzione di Chicago per quanto riguarda gli obblighi in genere delle Parti contraenti.

È prevista una procedura speciale in caso di disaccordo fra le Imprese designate: in caso di controversia esse debbono riferirsi alle Autorità aeronautiche delle Parti contraenti. Nel caso poi che sorgesse conflitto tra le stesse Parti contraenti e non vi fossero soluzioni concordabili, la controversia sarà sempre deferita all'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale, come è previsto dalla Convenzione di Chicago.

Le Autorità aeronautiche sono tenute a scambiarsi dati periodici e statistiche che possano aggiornare continuamente il miglioramento dei servizi convenuti.

La durata dell'Accordo è indefinita, ma ciascuna Parte contraente può in ogni momento comunicare all'altra Parte contraente la propria volontà di porre fine all'Accor-

do stesso dandone simultaneamente comunicazione all'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale. L'Accordo in questo caso avrà termine sei mesi dopo la data della suddetta comunicazione. L'Accordo, ed ogni scambio di Note relative ad esso, verrà registrato presso l'OACI.

In conclusione, vogliamo ricordare che il presente Accordo bilaterale si iscrive nel numero già assai rilevante (circa 30) di Ac-

cordi analoghi precedenti, sui quali la esperienza ha già raccolto frutti positivi. I fini dello sviluppo delle relazioni aereo-commerciali del nostro Paese, e dello sviluppo dell'Aviazione civile nel mondo, si inscrivono sulla creazione e sulla attuazione di questa rete di Accordi. Ne proponiamo quindi la approvazione.

MONTINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Ghana con Scambio di Note e Memorandum, concluso a Roma il 20 giugno 1963.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 dell'Accordo stesso.